



provincia del MEDIO CAMPIDANO

COMUNE DI SERRENTI

Prov. del Medio Campidano

PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO

DAL 19.10.2010 AL 03.11.2010

n° 345 Reg. PUBBLICAZIONI

IL SEGRETARIO



IL MESSO

REGOLAMENTO ASSISTENZA SPECIALISTICA INTERDISTRETTUALE



Comune di Serrenti
Provincia del Medio Campidano

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 36 del 23.09.2010

INDICE SISTEMATICO

Titolo I	- Assistenza specialistica alunni diversamente abili	3
Art. 1	- Premessa	3
Art. 2	- Durata	3
Art. 3	- Beneficiari	3
Art. 4	- Presentazione delle domande	4
Art. 5	- Gestione del Servizio	4
Art. 6	- Prestazioni	4
Art. 7	- Formulazione del progetto	4
Art. 8	- Competenze istituzionali	5
Art. 9	- Variazione del servizio	6
Art. 10	- Personale del servizio	6
Art. 11	- Obblighi destinatari dei Servizi	7

Assessorato alle Politiche Sociali e Sanitarie

Regolamento assistenza specialistica interdistrettuale

TIPO DOCUMENTO : <i>Comunicazione</i>	VER. : <i>n. 1.00 del 07.04.2010</i>	APPROVATO CON: <i>Det. A.A. n. xx del xx.xx.20xx</i>
AREA: <i>Cultura</i>		DIRIGENTE: <i>Dr. Maria Collu</i>
SETTORE: <i>Cultura</i>		SEDE: <i>Via Paganini, 22 - 09025 Sanluri (VS)</i>
SERVIZIO: <i>Servizi Sociali</i>		REDATTO DA: <i>Dr. Carla Masala</i>
TEL.: <i>070 9356400</i>	FAX.: <i>070 9370383</i>	
C.F. <i>92121560921</i>	P.I.: <i>02981030923</i>	E-MAIL <i>cmasala@provincia.mediocampidano.it</i>

Titolo I - ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI

Il presente regolamento disciplina il funzionamento e l'organizzazione del servizio di assistenza specialistica scolastica per l'autonomia e la comunicazione di portatori di handicap frequentanti le scuole di ogni ordine e grado.

Art. 1 - PREMESSA

La Provincia del Medio Campidano e i comuni del distretto di Guspini e Sanluri riconoscono e favoriscono il diritto allo studio di tutti i cittadini residenti nel territorio e garantiscono, ai sensi dell'art. 139, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 112/98 e dell'art. 73 L.R.9/0 e i servizi di supporto organizzativo a favore degli studenti con handicap o in situazioni di svantaggio nonché l'inserimento e l'integrazione sociale ai sensi della legge 104/92. Il presente regolamento tiene inoltre in considerazione l'accordo di programma quadro tra l'Ufficio scolastico regionale per la Sardegna, la Provincia di Cagliari, la provincia di Carbonia - Iglesias, la Provincia del Medio Campidano, l'ANCI, l'ASL di Cagliari, di Carbonia e di Sanluri.

Tali specifici servizi di supporto organizzativo si concretizzano nell'assistenza specialistica cosiddetta assistenza per l'autonomia (esclusa l'assistenza di base), la comunicazione e l'integrazione scolastica.

Art. 2 - DURATA

Il servizio, fermo restando la persistenza della gravità che ha determinato l'ammissione, verrà garantito con carattere di continuità per tutta la durata dell'anno scolastico a partire dall'inizio di quest'ultimo previo accordo con l'istituzione scolastica.

Art. 3 - BENEFICIARI

Si individuano come beneficiari del servizio di assistenza specialistica gli studenti, residenti nella Provincia del Medio Campidano, diversamente abili ai sensi della legge 104/92 art.3 comma 1 e 3, e delle note MIUR n. 2390/2001 e n 30513/2005.

L'individuazione dell'alunno in situazione di handicap ha luogo ai sensi della L.104/92 e del DPCM 23 febbraio 2006, n. 185 "Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap". Detta individuazione costituisce la condizione per accedere agli interventi assistenziali sopra descritti.

Ogni amministrazione (comunale e provinciale) eventualmente regolerà ulteriori criteri di priorità di accesso al servizio che avrà cura di rendere pubblici e trasparenti.

Art. 4 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La richiesta, corredata di tutta la documentazione necessaria, dovrà essere inoltrata all'ufficio dei servizi sociali comunali o provinciali per la verifica dei requisiti d'accesso.

Art. 5 - GESTIONE DEL SERVIZIO

L'attività viene svolta presso le strutture scolastiche di ogni ordine e grado dei Comuni appartenenti alla Provincia del Medio Campidano. Il servizio è gestito direttamente e/o tramite affidamento da parte dell'ente locale a cooperative sociali.

Art. 6 - PRESTAZIONI

L'assistenza scolastica di tipo specialistico (assistenza per l'autonomia, la comunicazione e l'integrazione scolastica) per studenti diversamente abili è da intendersi come un insieme di prestazioni a contenuto specialistico secondo i profili professionali specificati nel successivo art. 10, fornite di norma, presso gli istituti scolastici di ogni ordine e grado e finalizzate alla piena e reale integrazione dell'alunno disabile nell'ambito scolastico.

L'assistenza specialistica ha carattere di prevenzione secondaria e terziaria in relazione al livello di gravità dell'handicap e alle conseguenze funzionali del deficit. L'operatività è fondata su una azione continuativa in attuazione del PEI (progetto educativo individualizzato) ed è orientata in termini generali a:

- sviluppare l'autonomia personale e sociale;
- facilitare il processo di comunicazione;
- prevenire situazioni di isolamento;
- realizzare un equilibrato rapporto con l'ambiente circostante;

Il servizio sociale professionale del comune e della provincia, in accordo con la famiglia dei beneficiari potrà altresì individuare specifici obiettivi di progetto.

Le ore settimanali da assegnare a ciascun progetto non potranno essere inferiori alle 3 ore escluse le ore di programmazione individualizzate e di equipe. Salvo diverse esigenze valutate dal servizio sociale.

Le ore per le prestazioni non effettuate potranno eventualmente essere recuperate previa valutazione del servizio sociale e limitatamente ad attività specifiche e programmate.

Art. 7 - FORMULAZIONE DEL PROGETTO

La formulazione del progetto, previa valutazione di competenza di ciascuna amministrazione, avverrà in maniera condivisa e partecipata da tutti gli enti istituzionali coinvolti all'interno del GLHO. Gli incontri dovranno essere calendarizzati entro il 30 maggio. Si prevedono ulteriori momenti di confronto istituzionale. Il GLHO è inteso come un momento di analisi del bisogno, elaborazione del progetto, valutazione del percorso condiviso.

Art. 8 - COMPETENZE ISTITUZIONALI

Il servizio richiede una attività integrata tra i tre poli istituzionali Enti locali, Scuola, Servizio Sanitario funzionalmente coinvolti nella integrazione del soggetto portatore di handicap.

I servizi ognuno per le proprie competenze dovranno :

- accogliere le richieste, analizzare e valutare il bisogno;
- collaborare alla formulazione del progetto personalizzato;
- mantenere i contatti con la scuola, la famiglia e l'Azienda Usl
- collaborare alla formulazione del Piano Educativo Individualizzato;
- partecipare alle riunioni GLHO;
- definizione momenti di programmazione e aggiornamento dei progetti d'intervento con la famiglia del minore e l'istituzione scolastica;

Competenze dell'Amministrazione Provinciale e Comunale:

Ai Servizi Sociali Professionali della Provincia e dei Comuni dei distretti socio-sanitari di Sanluri e Guspini competono:

- l'attivazione del servizio e relativa comunicazione alla famiglia e alla scuola;
- l'organizzazione, gestione e verifica delle prestazioni rese dal personale specializzato del servizio in forma diretta o tramite cooperative sociali convenzionate;
- il controllo, delle prestazioni rese dagli operatori incaricati anche al di fuori dell'ambito scolastico per la programmazione delle attività;

Competenza delle Istituzioni scolastiche:

- il Dirigente scolastico, contemporaneamente alla richiesta d'iscrizione, in accordo con la famiglia, comunica all'ufficio dei servizi sociali l'opportunità di attivazione del servizio di assistenza specialistica;
- il dirigente scolastico entro il mese di maggio concorda con le istituzioni coinvolte la convocazione il GLHO;
- il Dirigente scolastico provvede a trasmettere le suddette richieste motivate di norma entro il 31 Marzo per l'anno scolastico successivo;
- l'Istituto Scolastico su richiesta dei Servizi Sociali si rende disponibile a trasmettere ogni ulteriore documento ritenuto utile per la valutazione dell'istanza;
- il dirigente scolastico trasmette all'ufficio dei Servizi sociali competente la programmazione delle attività extra curricolari entro il mese di gennaio dell'anno scolastico in corso;

Competenza della azienda Usi territorialmente competente o dei centri accreditati

- valutazione clinica ed elaborazione della diagnosi funzionale;
- certificazione del bisogno dell'assistente alla comunicazione;
- valutazione in itinere del progetto personalizzato;

Art. 9 - VARIAZIONE DEL SERVIZIO

La Provincia, i Comuni, l'Istituzione Scolastica e la famiglia sono tenuti ad una reciproca informazione circa le condizioni che possono determinare variazioni nel progetto individualizzato e del PEI della Scuola.

Le situazioni che dovessero comportare nel corso dell'anno una ridefinizione dell'intervento con possibilità anche di variazioni del monte orario assegnato verranno condivise tra i servizi sociali, la famiglia e l'istituzione scolastica

Art. 10 - PERSONALE DEL SERVIZIO

L'operatore incaricato è assegnato dal servizio sociale professionale dell'ente locale all'alunno diversamente abile, non alla scuola e non alla classe. È di supporto alla comunicazione e alla socializzazione, non è responsabile della programmazione didattica, ma esclusivamente degli obiettivi definiti nel progetto personalizzato.

Il personale incaricato dai Servizi Sociali per lo svolgimento delle prestazioni, dovrà:

- collaborare con il personale scolastico (docenti curricolari, docenti di sostegno, ecc);
- acquisire una adeguata conoscenza della personalità dell'alunno in situazione di handicap;
- costruire in accordo con i docenti di classe, un proprio piano di lavoro ad integrazione del piano educativo individualizzato (PEI);
- rispettare il piano di lavoro concordato con i Servizi Sociali e condiviso con l'equipe multidisciplinare;
- partecipare alle riunioni periodiche di servizio per la programmazione e la verifica del lavoro svolto.

Il servizio si avvarrà del seguente personale qualificato:

- Educatori professionali provvisti di diploma di Laurea in Scienza dell'educazione (Laurea breve e/o Specialistica), e/o diploma triennale di educatore professionale, e/o altro titolo equipollente rilasciato dalla Regione;
- Assistenti alla comunicazione non verbale muniti di:
 1. diploma di scuola media superiore e/o laurea umanistica e qualifica LIS (Lingua italiana dei segni di I - II -III livello a seconda della necessita);

2. diploma di scuola media superiore e/o laurea umanistica e attestato di qualifica di operatore tiflotenco metodo letto/scritto braille;
3. diploma di laurea in pedagogia, psicologia, scienze dell'educazione, o diploma di educatore professione, conseguito in esito a corsi triennali post secondari riconosciuti dalla regione o rilasciati dall'università e formazione specifica relativamente all'autismo infantile
4. ogni altra figura educativa ritenuta utile dal Servizio Sociale Professionale per il raggiungimento di specifici obiettivi necessari.

Il progetto e nello specifico il monte ore assegnato dai Servizi Sociali deve consentire all'alunno la piena fruizione delle attività didattiche in qualsiasi fascia oraria e l'integrazione del soggetto con disabilità nel gruppo classe.

Art. 11 - OBBLIGHI DESTINATARI DEI SERVIZI

Nel caso di impedimento del personale allo svolgimento delle prestazioni, questo provvederà a darne comunicazioni immediata a: servizi sociali, famiglia, scuola. Nel caso invece l'impedimento derivasse dalla famiglia sarà quest'ultima a darne comunicazione immediata al personale del servizio in parola, servizi sociali e scuola. Nel caso in cui l'impedimento sia invece imputabile alla scuola sarà quest'ultima a darne comunicazione alla famiglia, al personale impegnato nell'assistenza specialistica e ai Servizi Sociali.

In caso di reiterato inadempimento di quanto sopra esposto da parte della famiglia, i Servizi Sociali provvederanno, previa attenta valutazione del caso, alla rimodulazione del progetto e della sua eventuale prosecuzione.

Santuri, 10/06/2010

Firma
